

Roma, lì 15 novembre 2016

OGGETTO: Accordo Territoriale Confcommercio Roma per la detassazione della produttività

Si comunica che il 14 novembre 2016 la Confcommercio Roma insieme alla Filcams CGIL Roma e Lazio, Fisascat CISL Roma e Lazio e Uiltucs, ha sottoscritto l'Accordo Territoriale per Roma e Provincia in materia di detassazione delle voci salariali collegate alla produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il suddetto Accordo, ha carattere cedevole e non sostitutivo di eventuali intese di secondo livello raggiunte a livello aziendale.

Si tratta di una Intesa molto importante che rende operativa sul territorio, la disposizione di legge (L. 208/2'15, art. 1 e D.M. 25 marzo 2016), e la successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28E/2016, in materia di detassazione al 10% delle voci retributive corrisposte in relazione agli incrementi di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dallo stesso Accordo.

In concreto le parti firmatarie predisponendo un accordo sindacale territoriale, hanno convenuto sull'opportunità di favorire in modo uniforme l'estensione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di 'imposta sostitutiva del 10% tra le aziende del settore Terziario di mercato aderenti al sistema Confcommercio e situate nel territorio di Roma e Provincia a prescindere dal numero di dipendenti in organico e/o dalla presenza di rappresentanza sindacale aziendale. Tuttavia, le aziende aventi sede legale nel territorio di Roma e Provincia potranno avvalersi dell'Accordo territoriale sulla detassazione di cui alla presente comunicazione anche per le unità produttive distribuite nell'ambito di altre province,

A tali fini le Parti sottoscrittrici, hanno individuato indici ed obiettivi di produttività, nonché i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del comparto e del territorio, lasciando alle singole aziende la possibilità di selezionare quelli più appropriati al proprio contesto.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, le aziende che intendano aderire all'Accordo in oggetto, dovranno compilare e trasmettere al Ministero del Lavoro - utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - la dichiarazione di conformità dell'applicazione del presente Accordo al D.M. 25 marzo 2016 anche successivamente il termine di 30 giorni purchè tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato. I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE).

Si ricorda infine a tutte le aziende destinatarie del presente Accordo che, requisito indispensabile per la legittima realizzazione dello stesso, è rappresentato dall'integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, ivi compresi gli obblighi previsti relativi al sistema della bilateralità e del welfare contrattuale nonché dall'adempimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. A tal fine, le aziende dovranno inoltrare alla Scrivente, nonché all'Ente Bilaterale del Terziario di Roma (EBiT Roma), apposita comunicazione scritta attestante la regolarità della posizione aziendale (Allegato 2).

Le aziende dovranno inoltre comunicare alla RSA, ove presente, nonché a tutto il personale dipendente la reale applicazione della detassazione .

Al fine di facilitare l'adesione all'Accordo Territoriale, si allega la modulistica da utilizzare per le comunicazioni sopra indicate.

Cordiali saluti

All. 2

Responsabile Area Sindacale, Legale e Tributaria
(dott. Mario Gentiluomo)

